

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1200

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(COLOMBO)

di concerto col Ministro dell'interno

(MANCINO)

col Ministro della difesa

(ANDÒ)

e con il Ministro dei trasporti

(TESINI)

(V. Stampato Camera n. 1558)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 aprile 1993

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 aprile 1993*

**Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo all'emenda-
mento dell'articolo 50 a) della convenzione sull'aviazione
civile internazionale, firmato a Montreal il 26 ottobre 1990**

INDICE

Disegno di legge	Pag.	3
Protocollo	>	4
Traduzione non ufficiale	>	5

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo relativo all'emendamento dell'articolo 50 a) della convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 26 ottobre 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3, lettera d), del protocollo medesimo.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROTOCOL

relating to an amendment
to Article 50(a)
of the Convention
on International Civil Aviation

Signed at Montreal on 26 October 1990

THE ASSEMBLY OF THE INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION

HAVING MET in its Twenty-eighth Session (Extraordinary) at Montreal on 25 October 1990;

HAVING NOTED that it is the desire of a large number of Contracting States to enlarge the membership of the Council in order to ensure better balance by means of an increased representation of Contracting States;

HAVING CONSIDERED it appropriate to increase the membership of that body from thirty-three to thirty-six;

HAVING CONSIDERED it necessary to amend, for the purpose aforesaid, the Convention on International Civil Aviation done at Chicago on the seventh day of December 1944;

1. APPROVES, in accordance with the provisions of Article 94(a) of the Convention aforesaid, the following proposed amendment to the said Convention:

"In Article 50(a) of the Convention the second sentence shall be amended by replacing 'thirty-three' by 'thirty-six'.":

2. SPECIFIES, pursuant to the provisions of the said Article 94(a) of the said Convention, one hundred and eight as the number of Contracting States upon whose ratification the proposed amendment aforesaid shall come into force;
3. RESOLVES that the Secretary General of the International Civil Aviation Organization draw up a Protocol, in the English, French, Russian and Spanish languages, each of which shall be of equal authenticity, embodying the amendment above-mentioned and the matter hereinafter appearing:
 - a) The Protocol shall be signed by the President of the Assembly and its Secretary General.
 - b) The Protocol shall be open to ratification by any State which has ratified or adhered to the said Convention on International Civil Aviation.
 - c) The instruments of ratification shall be deposited with the International Civil Aviation Organization.
 - d) The Protocol shall come into force in respect of the States which have ratified it on the date on which the one hundred and eighth instrument of ratification is so deposited.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO

recante emendamento dell'articolo 50 a)
della Convenzione relativa all'aviazione civile
internazionalefirmato a Montreal il 26 ottobre 1990

L'ASSEMBLEA DELLA ORGANIZZAZIONE DELL'AVIAZIONE CIVILE INTERNAZIONALE

RIUNITASI a Montreal il 25 ottobre 1990, nella sua ventottesima sessione (straordinaria),

AVENDO PRESO ATTO del desiderio di un gran numero di Stati contraenti di incrementare il numero dei membri del Consiglio al fine di ottenere un migliore equilibrio per mezzo di una più vasta rappresentazione degli Stati contraenti,

AVENDO RITENUTO che era opportuno portare il numero dei membri di tale organo da trentatre a trentasei,

AVENDO GIUDICATO necessario emendare a tal fine la Convenzione relativa alla aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7.12.1944,

1. APPROVA, in virtù delle disposizioni del capoverso a) dell'articolo 94 della sopracitata Convenzione, il seguente progetto di emendamento di tale Convenzione:

" Emendare la seconda frase del capoverso a) dell'articolo 50 della Convenzione sostituendo le parole "trentatre" con "trentasei";

2. FISSA a cento otto il numero di Stati contraenti la cui ratifica è necessaria per l'entrata in vigore dell'emendamento proposto, in conformità con le disposizioni del capoverso a) dell'art.94 di tale Convenzione;

3. DECIDE che il Segretario generale della Organizzazione dell'aviazione civile internazionale redigerà in lingua francese, inglese, spagnola e russa, ciascuna facente ugualmente fede, un protocollo relativo al sopracitato emendamento contenente le seguenti disposizioni:-

a) Il Protocollo sarà firmato dal Presidente e dal Segretario Generale dell'Assemblea.

b) Sarà sottoposto alla ratifica di ogni Stato che abbia ratificato la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale o vi abbia aderito.

c) Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

d) Il Protocollo entrerà in vigore il giorno del deposito del 108° strumento di ratifica, nei confronti degli Stati che lo avranno ratificato.